

TI_GERICHTE 16.2010.43 vom 30. September 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2010.43

FR: TI_GERICHTE 16.2010.43 du 30 septembre 2011

IT: TI_GERICHTE 16.2010.43 del 30 settembre 2011

Regeste

Contratto di insegnamento - disdetta del mandato in ogni tempo - tempestività della disdetta
- risarcimento del danno

Erwägungen

E. 22

dicembre 2009, pag. 15). 2. Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 136 III 560 consid. 4.2). 3. Il Pretore, qualificato il contratto concluso dalle parti come contratto d'insegnamento con caratteristiche del mandato, della compravendita e della locazione, ha ritenuto applicabile al medesimo in particolare l'art. 404 cpv. 1 CO che permette alle parti di disdire in ogni momento il contratto, riconoscendo quindi all'istante la mercede solo sino al 29 novembre 2006, data per la quale è stata notificata la disdetta. La ricorrente, pur non contestando la qualifica giuridica attribuita dal primo giudice al contratto in esame, contesta l'applicabilità al medesimo dell'art. 404 cpv. 1 CO così come la tempestività della disdetta notificata dalla convenuta, e ritiene di avere diritto al risarcimento del danno subito. 4. La qualifica e le caratteristiche del contratto concluso tra le parti accertate dal Pretore non sono in discussione (cfr. sulla natura del contratto d'insegnamento: DTF 132 III 755 consid. 2.1). La ricorrente contesta per contro l'applicabilità per analogia dell'art. 404 cpv. 1 CO secondo cui alle parti è data la possibilità di disdire il contratto in ogni tempo. Ora, il diritto di revocare in ogni tempo un mandato secondo l'art. 404 cpv. 1 CO è di natura imperativa e non può essere escluso o limitato contrattualmente (DTF 115 II 466 consid. 2a). Tale giurisprudenza è invero stata criticata da un parte della dottrina, segnatamente in merito alla sua applicabilità ai contratti misti che comprendono il mandato ma non sono contraddistinti da uno specifico rapporto di fiducia (cfr. per tutti: Engel, Contrats de droit suisse, 2^a edizione, pag. 508 seg.), non è applicata da qualche tribunale cantonale e finanche messa in discussione dal Tribunale federale delle assicurazioni (v. DTF 120 V 299). Resta il fatto che ancora recentemente lo stesso Tribunale federale ha tenuto conto di tali posizioni ma non ha

ritenuto di scostarsi dalla propria giurisprudenza (sentenze 4A_437/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 1.4, 1.5 e 1.6; 4A_141/2011 del 6 luglio 2011 consid. 1.3). In tali circostanze la conclusione del Pretore non può ritenersi arbitraria, tanto più che in concreto l'insegnamento in quanto tale, e quindi il rapporto di fiducia caratteristico del mandato, non costituisce un semplice accessorio del contratto ma riveste carattere determinante come riconosciuto dalla ricorrente medesima. 5. La ricorrente ritiene che, comunque sia, quand'anche si applicasse l'art. 401 cpv. 1 CO, la disdetta era intempestiva con conseguente obbligo per la convenuta di risarcirle il danno cagionato ai sensi dell'art. 404 cpv. 2 CO. Ora, per tacere del fatto che davanti al primo giudice l'istante non si è prevalsa del carattere intempestivo della disdetta, in concreto la ricorrente sostiene l'intempestività della disdetta poiché notificata "3 mesi dopo l'inizio della scuola" e adduce di aver dovuto sostenere dei costi relativi all'assunzione dei docenti, all'acquisto di materiale e alla locazione di locali. Sennonché tali allegazioni non bastano a dimostrare che la disdetta del mandante è intervenuta in un momento sfavorevole e tale da averle cagionato un pregiudizio economico (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 4^a edizione, n. 16 ad art. 404 CO). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il solo fatto di disdire un contratto prima della sua scadenza non basta a provare il carattere intempestivo della disdetta, che è dato solo quando la parte che la notifica procede senza giustificazione, causando così pregiudizio all'altra parte (Weber, op. cit., loc. cit.) tale da comportare il suo obbligo di risarcimento, inteso quale pagamento delle spese da questa sostenute in previsione del contratto, così come il risarcimento del mancato guadagno (Weber, op. cit., n. 17 ad art. 404 CO). Non avendo la ricorrente fornito nessun elemento dal quale poter dedurre l'intempestività della disdetta e di aver subito un qualsiasi danno, la conclusione del primo giudice che le ha riconosciuto solo la mercede per le prestazioni fornite sino alla scadenza del contratto, non può essere considerata arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto. 6. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto. 2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in : a) taxa di giustizia fr. 620.– b) spese fr. 50.– fr. 670.– sono posti a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 400.– di ripetibili. 3. Intimazione a : ; . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.